



COMUNICATO UFFICIALE N.235 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 148/AA, 149/AA e 150/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MARZO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Domenico DADDIO e della società A.S. SPORT E VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO DADDIO, Presidente della soc. A.S. Sport e Vita, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Mingione Francesco e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella seguente gara: *Sport e Vita - Azteca Dragoni* del 22.2.2015 valevole per la categoria juniores calcio a cinque 2014/2015;

A.S. SPORT E VITA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 , commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il proprio tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico DADDIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SPORT E VITA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico DADDIO e di € 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la squadra juniores calcio a cinque, per la società A.S. SPORT E VITA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbri

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 411 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mariano TOSCANO e della società A.S.D. ATLETICO CANTERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIANO TOSCANO, sia nella qualità di presidente della A.S.D. Atletico Cantera all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Luigi Barbato, Cosimo Barbato e Francesco Toscano e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nelle gare *New Club – Atletico Cantera* del 16.11.2014, *Leoni Futsal Club Acerra – Atletico Cantera* del 30.11.2014 e *Club Paradiso Acerra – Atletico Cantera* del 18.01.2015 tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Napoli e sia nella qualità di Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Atletico Cantera, all'epoca dei fatti per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Atletico Cantera in occasione delle gare *New Club – Atletico Cantera* del 16.11.2014, *Leoni Futsal Club Acerra – Atletico Cantera* del 30.11.2014 e *Club Paradiso Acerra – Atletico Cantera* del 18.01.2015 tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciali Calcio a 5 Napoli in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Luigi Barbato, Cosimo Barbato e Francesco Toscano sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. ATLETICO CANTERA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano TOSCANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO CANTERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Mariano TOSCANO e di € 234,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO CANTERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone DI MAIO, Federico FONTEBASSO, Gabriele FONTEBASSO, Michele ONORI, Giuseppe TASSONE, Mattia TUCCI e della società A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE DI MAIO, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in relazione all'art.11, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato sul social network "Instagram" in data 28/10/2017 una foto ritraente l'effigie della nota bambina ebrea "Anna Frank" indossante la maglia dell'Atletico Vescovio nella quale inseriva la scritta "né Roma né Lazio Anna Frank è dell'Atletico Vescovio" ciò che costituisce un grave comportamento discriminatorio, dal chiaro intento antisemita, offensivo per il tenore e l'incitazione all'odio razziale, sanzionabile quale illecito disciplinare, in quanto tale condotta comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza e religione, avendo, tra l'altro, condiviso tale pubblicazione, con alcuni suoi compagni di squadra;

FEDERICO FONTEBASSO, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver "condiviso" passivamente la pubblicazione apposta sul social network "Instagram" in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l'effigie della nota bambina ebrea "Anna Frank" indossante la maglia dell'Atletico Vescovio con la scritta "né Roma né Lazio Anna Frank è dell'Atletico Vescovio" senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

GABRIELE FONTEBASSO, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver "condiviso" passivamente la pubblicazione apposta sul social network "Instagram" in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l'effigie della nota bambina ebrea "Anna Frank" indossante la maglia dell'Atletico Vescovio con la scritta "né Roma né Lazio Anna Frank è dell'Atletico Vescovio" senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

MICHELE ONORI, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver "condiviso" passivamente la pubblicazione apposta sul social network "Instagram" in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l'effigie della nota bambina ebrea "Anna Frank" indossante la maglia dell'Atletico Vescovio con la scritta "né Roma né Lazio Anna Frank è dell'Atletico Vescovio" senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

GIUSEPPE TASSONE, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver "condiviso" passivamente la pubblicazione apposta sul social network "Instagram" in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l'effigie della nota

bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

MATTIA TUCCI, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver “condiviso” passivamente la pubblicazione apposta sul social network “Instagram” in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l’effigie della nota bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE, per responsabilità oggettiva anche ex art. 11 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Simone DI MAIO, Federico FONTEBASSO, Gabriele FONTEBASSO, Michele ONORI, Giuseppe TASSONE, Mattia TUCCI e dal Sig. Raffaele Romano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica per il Sig. Simone DI MAIO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Federico FONTEBASSO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Gabriele FONTEBASSO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Michele ONORI, 3 giornate di squalifica per il Giuseppe TASSONE, 3 giornate di squalifica per il Sig. Mattia TUCCI e di € 516,00 (cinquecentosedici/00) di ammenda per la società A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE,

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini